

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICCOLO, FOLLIERI, ZUCCALA', GENCO, SALARI, BARDI, AVEZZANO COMES, IANNELLI, TANGA, COPPOLA, LA ROSA, TORELLI e DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1971

Norme particolari relative all'iscrizione alla Cassa di previdenza per avvocati e procuratori

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che alcuni avvocati e procuratori sono chiamati a svolgere importanti attività di interesse pubblico, le quali richiedono tempo e lavoro particolarmente impegnativi, tali da non consentire di poter attendere contemporaneamente ad un esercizio continuativo dell'attività professionale.

Conseguentemente per far fronte a tali eccezionali impegni di carattere pubblico detti avvocati e procuratori sono costretti a ridurre o ad allentare sensibilmente, e qualche volta a sospendere, la loro attività forense.

In tali condizioni vengono indubbiamente a trovarsi i parlamentari, i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori provinciali, i sindaci di capoluoghi di provincia o di comuni con una popolazione non inferiore ai 30 mila abitanti.

Se si considera poi che i funzionari dello Stato, facenti parte delle predette categorie, hanno diritto all'aspettativa, senza subire alcun danno nè sul piano della carriera e tanto meno su quello pensionistico, non si comprende come la Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori pretenda di

adottare un parametro diverso per i propri iscritti.

Anche ingiusto deve ritenersi il trattamento che si vuole riservare agli avvocati e procuratori che non riescano a svolgere un'attività tale da produrre un reddito superiore alle lire 750 mila annue, tanto da giungere alla loro cancellazione dalla Cassa di previdenza.

Questo criterio non trova alcuna giustificazione nè sul piano morale, nè su quello giuridico e tanto meno sul piano della sicurezza sociale, che oggi è chiamata ad estendere, sempre nel solco della legalità, la sua azione previdenziale anche e soprattutto ai componenti della categoria meno fortunati.

Si comprenderebbe tutt'al più una differenziazione verso coloro che svolgono attività diversa da quella forense, ma non certo verso quei professionisti che non abbiano molta fortuna nel proprio campo professionale, a cui esclusivamente dedicano la loro attività.

Sulla base di quanto innanzi esposto, ispirato a criteri obiettivi di giustizia oltre che di equità, si appalesa quanto mai opportuno formulare una apposita norma di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli avvocati e procuratori che si trovino ad occupare cariche pubbliche come quelle di parlamentare o di membro di Governo, di consigliere regionale, di presidente o di assessore provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di Comune con una popolazione non inferiore ai 30 mila abitanti, hanno diritto a conservare la loro iscrizione nella Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, indipendentemente dalla misura del reddito professionale annuo e dall'effettivo esercizio continuativo della professione.

Tale norma ha efficacia per un periodo non inferiore ai tre anni dalla scadenza del mandato di cui alle predette cariche.

Art. 2.

Gli avvocati e procuratori che svolgono soltanto attività forense e non altre diverse attività, hanno diritto a mantenere la loro iscrizione alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, indipendentemente dalla misura del reddito professionale e dal numero degli affari professionali.

Art. 3.

Gli avvocati e procuratori di cui ai predetti articoli 1 e 2 sono tenuti a pagare alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori i prescritti oneri previdenziali.